XVIII LEGISLATURA

DOCUMENTO DI LAVORO
SULLA PROVINCIA "MONTANA DI CONFINE"
DI BELLUNO

Premessa

Effettiva autonomia amministrativa (anche in rapporto al negoziato Stato-Regione Veneto), rilancio degli organi di governo delle Province in quanto proprio enti di "area vasta", maggiore autonomia finanziaria dopo la stagione dei "prelievi forzosi" a favore degli equilibri di finanza pubblica, nuove misure per le zone montane (in chiave fiscale e di semplificazione burocratica): sono queste le coordinate di un auspicabile confronto con il Governo nazionale che la Provincia di Belluno ritiene quanto mai opportuno avviare per dare concrete risposte alle legittime aspettative della comunità locale, anche di recente interessata da processi di separazione verso le vicine autonomie speciali e per altro verso sempre più interessata, se supportata dalle necessarie risorse, a sviluppare le potenzialità che derivano dalle funzioni aggiuntive attribuitele dalla legge Delrio (n. 56/2014), situazione tuttavia difficilmente realizzabile in un contesto di prolungate incertezze.

Quadro giuridico di riferimento

c. 86 legge n. 56/2014: in particolare per quanto riguarda la «cura dello sviluppo strategico del territorio e [la] gestione di servizi in base alla specificità del territorio medesimo» da parte della Provincia montana di confine.
art. 65 della proposta di legge statale della Regione Veneto per l'autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116 III c. della Costituzione: «Per quanto riguarda la Provincia totalmente montana di Belluno, le funzioni amministrative e le connesse risorse da attribuire direttamente tengono altresì conto di quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 118 in ordine alla tutela dei beni culturali nonché delle funzioni fondamentali prefigurate dal comma 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e delle materie stabilite dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto».

Proposte

1. Il 22 ottobre 2017 si è tenuto in contemporanea (ad integrazione, ma non in conflitto) con quello regionale veneto, un referendum provinciale bellunese con l'obiettivo di affermare la necessità - in sede di iter attuativo del negoziato fra Stato e Regione - di una riserva alla Provincia di Belluno di alcune funzioni, in applicazione del già citato comma 86 e in coerenza con lo Statuto veneto, che sanciscono garanzie di autonomia specifica e di funzioni *ad hoc* per la Provincia totalmente montana di Belluno. È evidente che dovrebbero essere pienamente attribuite alla responsabilità bellunese le funzioni più strettamente collegate ai caratteri del suo territorio, che ne differenziano fisionomia ed esigenze rispetto alle altre realtà venete: anzitutto la tutela dell'ambiente e il governo delle risorse territoriali, così come la valorizzazione dei beni ambientali e culturali tipici della montagna, oltre ovviamente alle varie rilevanti funzioni di area vasta proprie della Provincia montana di confine.
La Provincia di Belluno merita espressamente un **coinvolgimento formale nelle delegazioni trattanti per l'intesa ex art. 116 III c.** al fine di attribuirle direttamente, con le connesse risorse, funzioni amministrative ora statali.

2. Ribadendo la competenza statale per i tre capitoli dell'ordinamento locale meritevoli di una disciplina uniforme (organi, legislazione elettorale, funzioni fondamentali) e richiamando quanto prospettato dall'UPI nel documento datato 27 giugno 2018 in vista di "un nuovo sistema di governo per le Province", la Provincia di Belluno si ritiene indispensabile almeno l'**elezione diretta del presidente** in modo da rafforzare il governo delle varie, importanti funzioni di area vasta di competenza provinciale.

3. Sul piano della **finanza locale**, pur auspicando un sistema basato su costi e fabbisogni standard portando a compimento quanto previsto dalla legge 42/2009 sul federalismo fiscale per le autonomie territoriali, la Provincia di Belluno sollecita una **rivisitazione dell'attuale metodologia di stima dei propri fabbisogni standard** che la penalizza profondamente, in quanto, nelle rilevazioni finora effettuate, non vengono considerati standard oggettivi capaci di tener conto del fattore montagna [1].
La specificità inserita nella legge Delrio, sinora mai applicata, va concretizzata con interventi che consentano di affrontare, in modo incisivo, le difficoltà legate allo spopolamento, a servizi decisamente più costosi, a nodi sempre più stringenti da risolvere in un contesto, a sua volta, sempre più competitivo.
In poche parole, si tratta di **migliorare l'attuale quadro normativo in materia di autonomie locali** delle zone montane "a statuto ordinario".

---

[1] Cfr. Maurizio Busatta e Gino Zornitta, *I fabbisogni standard di una provincia "montana di confine": un nodo gordiano*, in "Per autonomie responsabili", a cura di Gian Candido De Martin e Francesco Merloni, Luiss University Press 2017, pp. 249 ss.